



Deliberazione del Commissione Straordinario

n. 299 del registro

OGGETTO: Legge 67 Art. 1 Comma 5 del 18 marzo 1993-. Vincolo della disponibilità di cassa al fine di consentire l'erogazione delle competenze al personale dipendente dell'Ente e la regolare erogazione dei Servizi sanitari rivenienti dall'attività istituzionale per il 3° Trimestre 2012

L'anno **2012**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 12 del 20.12.2010, sulla base dell'istruttoria e su proposta della Area Gestione Risorse Finanziarie

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di Segretario l'Avv. Teresa Cutrone

Premesso che

- l'Istituto presenta lo squilibrio nei flussi di cassa corrente connesso:
 - alla insufficienza delle assegnazioni in conto fondo sanitario regionale riservate all'Istituto;
 - al mancato incasso di crediti verso la Regione in conto Fondo Sanitario Regionale assegnato in esercizi precedenti;
 - al mancato incasso di contributi dalla Regione in conto copertura perdite di esercizi precedenti;
- un numero rilevante di aziende fornitrici adiscono le vie legali al fine di ottenere forzosamente il pagamento delle forniture effettuate e scadute da tempi rilevanti;
- il valore delle forniture di cui viene ingiunto il pagamento è di rilevante ammontare e che la situazione finanziaria impone all'Istituto di quantificare con previsione trimestrale decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, gli importi per stipendi e competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato dell'Azienda, nonché i fondi da destinarsi all'erogazione dei servizi sanitari di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 15.10.1993 apponendo contestualmente, su di essi un vincolo d'impignorabilità, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale;

Rilevato che

- L'art 1, comma 5, del D. Lgs n.9 del 18.01.1993, convertito in Legge n. 67 del 18.03.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che "Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero a carattere scientifico non sono sottoposte ad esenzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- con decreto del Ministero della Sanità del 15.10.1993 sono stati individuati i sotto specificati servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento:
 - assistenza medico-generica di base;
 - assistenza medico-specialistica convenzionata interna;
 - assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria;
 - assistenza farmaceutica;
- in questo settore è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 285/1995, la quale ha statuito *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale), convertito nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di Azienda dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titolo diverso da quelli vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente”*;
- con specifico riferimento al presupposto di legge aggiunto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/1995, ossia *".... che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.... "*, l'Istituto deve, altresì, uniformarsi a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L.R. 02.07.2008, n. 19 (sostitutivo dell'originario art. 3, comma 1, L.R. 19.02.2008, n. 1), in forza del quale: *"I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitaria regionale.... omissis emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E' possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impiego di personale. E' data priorità alle imprese che forniscono servizi e ditte artigianali che hanno rapporto in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA”*;
- sarà cura dell'Istituto trasmettere tempestivamente il presente provvedimento all'Istituto Cassiere, al fine di apporre il vincolo d'impignorabilità alle imprese e di rispettare, nel trimestre di riferimento, la suddetta normativa statale e regionale concernente l'emissione di mandati di pagamento in regime di impignorabilità di somme spettanti all'Istituto medesimo;

Vista, nella predetta materia, la deliberazione del Commissario Straordinario n.148 del 19/03/2012 di quantificazione delle somme impignorabili per il 2° trimestre 2012;

Ravvisata, pertanto, la necessità di estendere al 3° trimestre 2012 il provvedimento di indisponibilità delle somme;

Precisato, altresì, che s'intende vincolata ogni e qualsiasi disposizione di pagamento il cui riferimento ricada nelle precedenti deliberazioni di vincolo;

Ritenuto, infine, di considerare non pignorabili le somme che, pur transitando sul conto del Tesoriere, siano riconducibili alla connotazione specifica e vincolata delle entrate incassate per conto di terzi (cauzioni, riscatti, progetti finalizzati relativi all'attività di ricerca ecc.);

Preso atto della individuazione degli stanziamenti non soggetti ad esecuzione forzata – così come risultanti dal dispositivo del presente provvedimento;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi in narrativa:

- quantificare per il trimestre luglio-settembre 2012 negli importi di seguito riportati, le somme impignorabili che il Tesoriere, per gli effetti dell'art. 1 comma 5° della Legge 18 marzo 1993 n. 67, dovrà ritenere vincolate nel caso in cui pervengano atti di pignoramento od altro che abbiano lo scopo di sottrarre disponibilità all'utilizzo delle somme destinate all'erogazione delle competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e alla regolare erogazione dei servizi sanitari rivenienti dall'attività istituzionale dell'Ente:

Acquisti di beni	5.832.750
<i>Acquisti di beni sanitari</i>	<i>5.737.750</i>
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.325.000
Ossigeno	10.000
Materiali diagnostici prodotti chimici	375.000
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	145.000
Presidi chirurgici e materiali sanitari	750.000
Materiali protesici	42.500
Altri beni e prodotti sanitari	90.250
<i>Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>95.000</i>
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	500
Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.250
Supporti informatici e cancelleria	47.750
Materiale per la manutenzione	30.250
Altri beni non sanitari	14.250
Acquisti di servizi	2.351.039
<i>Acquisti di servizi sanitari</i>	<i>221.952</i>
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	14.750
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	500
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	206.702

Acquisto di servizi non sanitari	1.966.087
Lavanderia	91.250
Pulizia	439.250
Mensa	122.500
Elaborazione dati	44.000
Servizi trasporti (non sanitari)	500
Smaltimento rifiuti	21.250
Utenze telefoniche	25.250
Utenze elettricità	253.750
Altre utenze	83.250
Premi di assicurazione	210.000
Altri servizi non sanitari	502.950
Consulenze non sanitarie da privato	55.008
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	117.129
Formazione (esternalizzata e non)	63.250
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	554.926
Canoni di noleggio	294.899
Canoni di leasing	5.750
Costo del Personale	5.269.982
Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	17.500
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	256.904
Altri oneri diversi di gestione	160.250
Ammortamento	568.380
IRAP relativa a personale dipendente	351.470
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	22.004
TOTALE COSTI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE	15.749.104

- ritenere, altresì, impignorabili le somme che, pur transitando nelle casse dell'Istituto, siano riconducibili alla connotazione di Entrate per conto terzi a destinazione vincolata (cauzioni per contratti di fornitura, riscatti contributivi, progetti finalizzati relativi all'attività di ricerca erogati dal Ministero della Salute ecc.) giusta Decreti ministeriali pubblicati sulle Gazzette Ufficiali;
- precisare altresì che la quota mensile attualmente accreditata a questo Istituto dalla Regione Puglia a titolo di acconto, sull'importo globale delle risorse finanziarie necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, ammonta a Euro 2.890.552,00 come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990 del 29/12/2011 (Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR di Puglia per l'anno 2011);
- utilizzare per l'emissione degli ordinativi di pagamento il criterio dell'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, o, se non è prescritta fattura, la data della deliberazione d'impegno da parte dell'Ente (Cass. 285/1995), dando priorità alle imprese che forniscono servizi e ditte artigiane che hanno rapporto in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA;
- estendere il vincolo *de quo* ad ogni e qualsiasi disposizione di pagamento il cui riferimento ricada nelle precedenti deliberazioni di vincolo;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Banca Monte dei Paschi di Siena di Bari - Ag.9, nella qualità di Tesoriere di questo Istituto;
- di dare immediata esecutività al presente provvedimento che sarà affisso all'Albo Pretorio dell'Istituto, sarà pubblicato nel sito WEB e contestualmente trasmesso al Collegio Sindacale.

La sottoscritta attesta che il provvedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Commissario Straordinario, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore Area Risorse Finanziarie e
Controllo di Gestione

f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
f.to: Avv. Teresa Cutrone

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott. Giuseppe Pastoressa

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
f.to: Dott. Angelo Paradiso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to: Avv. Luciano Lovecchio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n° _____ pagine e n° _____ fogli.

Il Segretario
Avv. Teresa Cutrone

Bari, li _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Oncologico

Dal **27.06.2012** al **in corso**

Bari, li **27.06.2012**

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo